



@BEST

BUSINESS – **E**COLOGIA – **S**ICUREZZA – **T**OYOTA

In questo numero

- | | | |
|-----------|--|---------|
| 1. | IN EVIDENZA
Premessa | pag. 2 |
| | SICUREZZA | |
| 2. | Modifiche all'art. 26 del Testo Unico relativo ai contratti di appalto | pag. 3 |
| 3. | Ritorna l'autocertificazione dei rischi? | pag. 5 |
| 4. | Allungamento dei tempi di validità del DURC | pag. 6 |
| 5. | Semplificazione in merito all'accreditamento della formazione | pag. 7 |
| 6. | Semplificazione per la notifica di apertura dell'organo di vigilanza | pag. 9 |
| 7. | Le novità introdotte nel titolo IV (cantieri mobili e temporanei) | pag. 10 |
| 8. | Aumento delle sanzioni | pag. 11 |
| 9. | Semplificazioni in merito alle verifiche delle attrezzature di lavoro | pag. 12 |

Mail to: esperto@it.toyota-industries.eu

IN EVIDENZA**1. Premessa**

Dopo alcune importanti modifiche e numerosi emendamenti l'iter di conversione in legge del cosiddetto "**Decreto del Fare**" (Decreto Legge n.69 del 21 giugno 2013 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*") si è concluso con l'approvazione della **Legge 98 del 9 agosto 2013** che, a seguito della pubblicazione avvenuta in data 20 agosto scorso, è **immediatamente entrata in vigore in data 21 agosto 2013**.

Considerata l'estrema importanza delle modifiche che la nuova Legge ha introdotto nell'articolato del Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs.81/2008), abbiamo ritenuto essenziale dedicare ad esse questo numero speciale del notiziario.

Nei paragrafi che seguono sono state approfondite, per aree tematiche, le novità apportate dalla legge in oggetto.

SICUREZZA**2. Modifiche all'art. 26 del Testo Unico relativo ai contratti di appalto**

Importanti novità sono state introdotte dal legislatore nell'articolo 26 del Testo Unico in materia di gestione della sicurezza nei contratti d'appalto.

L'incaricato che sovrintende ai contratti di appalto al posto del DUVRI

Una prima semplificazione, conseguenza della modifica apportata al comma 3, prevede, nei casi di *"aziende a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art.29 comma 6-ter"*, l'opportunità per il datore di lavoro di non redigere più il DUVRI ma, in alternativa, di individuare **"un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a [le attività di] cooperazione e coordinamento"**, evitando così di produrre un documento (il DUVRI) inerente la sicurezza nei numerosissimi casi in cui in azienda operano imprese o lavoratori autonomi in regime di appalto.

Purtroppo tale novità normativa al momento risulta ancora non applicabile, in quanto incompleta dovendosi attendere, entro 90 giorni (quindi in teoria entro il 19 novembre 2013), l'adozione dell'apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dovrà individuare i settori cosiddetti *"a basso rischio di infortuni e malattie professionali"*. Inoltre al momento non è ben chiaro cosa si intenda per **"formazione, esperienza e competenza"** dell'incaricato, lasciando evidentemente al datore di lavoro l'onere di valutare tale lavoratore come formato, di esperienza e competente.

Si rileva inoltre che viene disposto l'obbligo di integrare il contratto d'appalto con l'evidenza di tale nomina. Infatti **nel contratto di appalto** o d'opera, se non è redatto il DUVRI, va data **evidenza dell'individuazione dell'incaricato** (indicandone evidentemente nome, cognome, funzione, e l'avvenuta formazione e la competenza necessaria).

Ulteriori casi in cui non è obbligatorio il DUVRI

Un'ulteriore semplificazione è stata introdotta con la modifica del comma 3-bis. In questo caso infatti, pur ribadendo l'obbligatorietà delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 (verifica dell'idoneità dell'impresa, trasmissione dell'informativa sui rischi e le emergenze, azioni di cooperazione e coordinamento), il legislatore ha ampliato l'esenzione dal DUVRI, già prevista per i servizi di natura intellettuale e per le

mere forniture, anche “**ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato ai sensi del D.M.10/03/98, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al D.P.R. 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato X” (per esempio lavori in altezza, scavi, agenti chimici pericolosi, ecc.).

Si ricorda che “per **uomini-giorno** si intende l'entità presunta dei lavori [...], rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori”. Questo significa che per potere applicare la semplificazione nell'ambito dei contratti di appalto (compresi quelli in essere) è necessario valutare preventivamente se l'intervento del personale dell'appaltatore non superi l'entità di 5 uomini-giorno all'anno, sempre che non sia presente alcuno dei rischi indicati nel testo, sia nell'ambito dell'attività del committente che di quella dell'appaltatore.

(Rif. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

3. Ritorna L'autocertificazione dei rischi?

Decisamente sorprendente la nuova semplificazione che prevede la reintroduzione di una sorta di **modello di attestazione di avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi**, la cui denominazione ricorda molto la vecchia autocertificazione dei rischi abrogata nel giugno scorso.

Questa novità non è ancora operativa in quanto si dovrà attendere la pubblicazione dello stesso decreto previsto dal nuovo comma 6-ter dell'art.29 che dovrà fornire l'elenco delle attività cosiddette a "**basso rischio**" (vedi precedente notizia del punto 3), per le quali, **se non occupano più di 10 lavoratori**, sarà possibile avvalersi di questa interessante opportunità.

Non è ancora chiaro se questa possibilità sia concessa anche alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori, alle quali si era già estesa l'opportunità di utilizzare le cosiddette "*procedure semplificate*" per la redazione dei rischi.

Pertanto lo scenario che si prospetta per l'adempimento della redazione del documento di valutazione dei rischi, nel momento in cui sarà definito quali sono le attività classificate a "*basso rischio*", sarà il seguente:

- Compilazione dell'attestazione di avvenuta valutazione dei rischi (AAVR) per le aziende fino a 10 lavoratori (fino a 50?) e a basso rischio;
- Redazione del DVR mediante le procedure standardizzate (per le aziende fino a 50 lavoratori);
- Redazione del DVR ordinario per tutte le altre.

Le valutazioni già effettuate rimangono valide, mentre, in caso di nuove start-up o in caso di aggiornamento del documento (che ricordiamo è necessario in conseguenza di modifiche delle condizioni organizzative o di rischio o dell'accadimento di nuovi infortuni gravi o peggioramenti della salute dei lavoratori), il datore di lavoro potrà avvalersi della nuova opportunità di semplificazione se la propria attività rientra nelle fattispecie per le quali è previsto.

(Rif. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

4. Allungamento dei tempi di validità del DURC

Importante novità anche in materia di DURC.

Il DURC, che ricordiamo è il documento unico di regolarità contributiva obbligatorio per tutte le imprese appaltatrici, è stato oggetto nell'art.31 del "decreto del Fare" di un'estensione di validità. In base alle nuove disposizioni il documento DURC ha una **validità di 180 giorni**, temporalmente raddoppiata quindi rispetto ai precedenti 90.

(Rif. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

5. Semplificazione in merito all'accreditamento della formazione

Finalmente il legislatore ha riservato la giusta attenzione al problema, già in passato sollevato dagli esperti del settore, riguardante la sovrapposizione dei crediti formativi obbligatori relativi alle figure che di occupano di prevenzione all'interno dell'organizzazione aziendale. Sono infatti state approvate alcune semplificazioni interessanti in merito.

Modifica all'art.32 del Testo Unico sui requisiti di ASPP e RSPP

Grazie all'introduzione del comma 5-bis nell'art.32, per gli ASPP e gli RSPP viene riconosciuto credito formativo per tutti i corsi *“in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione [...] per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”*.

Questo consentirà agli addetti ed ai responsabili del servizio prevenzione di non essere costretti, se in regola con la formazione e gli aggiornamenti relativi a tale incarico, a dover frequentare, in aggiunta, anche i corsi per lavoratori o preposti o dirigenti, almeno per le parti di programma che si sovrappongono alla formazione già acquisita come ASPP e RSPP.

La semplificazione introdotta al momento non è ancora operativa perché si attende, come previsto dal “Decreto del Fare”, un nuovo atto normativo che chiarisca le modalità con cui applicare l'equivalenza tra i vari crediti formativi. Il testo della legge infatti precisa che *“le **modalità di riconoscimento del credito formativo** e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono **individuati dalla Conferenza permanente** [...] Stato-regioni e province TN e BZ, sentita la Commissione consultiva permanente [...]”*.

Il testo lascia inoltre presupporre che la Conferenza Stato-Regioni a tal proposito istituisca un modello specifico per documentare l'avvenuta formazione dei lavoratori.

Modifica all'art.37 del Testo Unico sulla formazione dei lavoratori e dei RLS

Lo stesso criterio di semplificazione è stato adottato nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti degli stessi, a seguito dell'introduzione nell'art.37 di un comma 14-bis che prevede che *“in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si*

*sovrappongano, in tutto o in parte, **è riconosciuto il credito formativo** per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.”*

Questo significa che per esempio il lavoratore che è anche preposto non dovrà ripetere le parti di programma del corso previsto per i preposti che si ripetono anche all'interno del programma previsto per i lavoratori. Lo stesso approccio varrà anche per il lavoratore-dirigente o per il lavoratore-RLS. Inoltre questa semplificazione sarà applicabile anche nell'ambito dei corsi di aggiornamento previsti per le figure della prevenzione.

Anche in questo caso tuttavia affinché sia operativa tale modalità è necessario attendere che vengano definite dalla Conferenza Stato-Regioni le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e lo specifico modello documentale con cui tracciare i percorsi formativi dei lavoratori.

(Rif. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

6. Semplificazioni per la notifica di apertura dell'attività all'organo di vigilanza

Anche in merito alla notifica di nuovo insediamento industriale arrivano delle novità, sempre in direzione di una semplificazione degli adempimenti formali a carico dei datori di lavoro.

E' stata introdotta una modifica all'articolo 67 del Testo Unico (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio) che *"in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti"* prevede la comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio dei seguenti dati:

- "a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti."*

Nella modifica introdotta scompaiono:

- i riferimenti alla trasmissione di informazioni della valutazione del rischio,
- la possibilità dell'organo di vigilanza di chiedere ulteriori dati e modificazioni rispetto ai dati comunicati.

Inoltre, come prevede il comma 2 modificato dello stesso articolo, il datore di lavoro dovrà effettuare tale segnalazione nell'ambito delle consuete istanze/attestazioni (per esempio nell'ambito della SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Anche in questo caso affinché la nuova disposizione diventi operativa si dovrà attendere un decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della P.A. (che dovrebbe essere approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore, cioè entro il 19 novembre 2013), che individuerà, *"secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere"* e che dovrà approvare *"i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo"*.

Rimane invece confermato invece l'obbligo di notifica esclusivamente per i *"luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di 3 lavoratori."*

(Rif. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

7. Le novità introdotte nel titolo IV (cantieri mobili e temporanei)

Altre importanti novità sono state previste nel titolo IV del Testo Unico, riferito ai cantieri temporanei e mobili, anche in questo caso con finalità di semplificazione.

Modifiche al campo di applicazione della norma

Nell'articolo 88 del Titolo IV, relativo al campo di applicazione della normativa sui cantieri mobili e temporanei, è stato modificato l'elenco delle attività che non sono soggette alla normativa "cantieri".

La modifica al comma g-bis comporta che tra le **attività escluse dall'applicazione del titolo IV** del Testo Unico siano previsti anche "*i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato X.*"

Introduzione di modelli semplificati per la redazione del POS e del PSC

Grazie all'introduzione di un nuovo articolo, il 104-bis, vengono introdotti modelli semplificati dei piani di sicurezza obbligatori previsti nei cantieri temporanei e mobili, come riscontrabile dal testo integrale dello stesso articolo sotto riportato.

"Articolo 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi."

Tuttavia nel testo introdotto non si fa menzione dei tempi entro i quali i modelli semplificati verranno promulgati e pertanto al momento questa semplificazione rimane solo un buon proposito, senza nessun beneficio immediato.

(Rif. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

8. Aumento delle sanzioni

Tra le novità rileviamo infine l'aumento delle sanzioni previste dal Testo Unico.

E' stato infatti convertito in legge n.99 del 22 agosto 2013 il decreto legge n.76 del 28 giugno 2013 recante *"primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"*.

Il decreto in questione, tra le numerose norme a cui sono state apportate modifiche, contiene anche l'introduzione degli aumenti delle sanzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro previste dal Testo Unico.

Le **sanzioni** vengono così **aumentate del 9,6%** a decorrere **dal 1 luglio 2013**, per i reati commessi dopo tale data.

Inoltre la legge prevede che le stesse sanzioni vengano **rivalutate ogni 5 anni** con decreto direttoriale, in misura pari all'indica ISTAT dei prezzi al consumo.

(Rif. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.196 del 22-8-2013)

9. Semplificazioni in merito alle verifiche delle attrezzature di lavoro

Un'importante semplificazione introdotta dal "Decreto del Fare" è stata riservata alle **verifiche periodiche previste per le attrezzature di lavoro**; sono infatti stati modificati i commi 11 e 12 dell'articolo 71 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.

In riferimento alle verifiche periodiche previste dal comma 8 dello stesso articolo, a cui devono essere sottoposte le attrezzature di cui all'allegato VII del Testo Unico, la modifica prevede una riduzione dei tempi entro i quali l'INAIL deve effettuare **la prima delle verifiche, portando il termine da 60 a 45 giorni**.

Decorso tale termine ricordiamo che il datore di lavoro *"può avvalersi delle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13"*.

Il decreto introduce un'altra interessante novità disponendo che *"le **successive verifiche** sono effettuate, su **libera scelta del datore di lavoro**, dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13."*

In definitiva la modifica introdotta dal legislatore prevede che il datore di lavoro non sia più obbligato a richiedere preventivamente alle ASL (o ARPA dove consentito) l'effettuazione delle suddette verifiche, attendendo eventuale comunicazione dell'organo di vigilanza pubblico (entro 15 giorni dalla richiesta) dell'impossibilità di effettuare il controllo, prima di richiedere al soggetto privato abilitato di sostituirsi all'ASL o ARPA.

Il nuovo articolato del Testo Unico conferisce al datore di lavoro stesso la possibilità di scegliere in piena autonomia se richiedere l'esecuzione delle verifiche alle ASL o all'ARPA o direttamente ad uno dei soggetti privati abilitati.

E' bene ricordare che tale richiesta va comunque trasmessa entro la scadenza fissata dall'allegato VII del Testo Unico, per l'attrezzatura di lavoro interessata.

(Rif. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)